

## Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca

### *Articolo 1*

#### *Ambito di applicazione e finalità*

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi:

- dell'art. 4, comma 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'art. 19 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- degli artt. 5, comma 1 e 15, comma 2 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45, Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- dell'art. 26, comma 3 dello Statuto di Ateneo.

2. Il Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione ed il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi Roma Tre, realizzati al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

### *Articolo 2*

#### *Accreditamento dei corsi*

1. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati a seguito dell'accREDITAMENTO, come stabilito dall'art. 3 del D.M. n. 45/2013, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, previsti dall'art. 4 del medesimo D.M.

2. Nel caso di corsi di dottorato attivati in convenzione con altre università e/o enti di ricerca pubblici o privati o di corsi di dottorato attivati da consorzi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 2, 4, commi 2 e 3 e 10 del D.M. n. 45/2013 e all'art. 6 del presente Regolamento.

### *Articolo 3*

#### *Proposte di istituzione dei corsi e attivazione del primo ciclo formativo*

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale e sono organizzati in cicli formativi; in ciascun anno accademico è attivato ed ha inizio un ciclo formativo triennale, comprensivo di tutti i corsi, le cui attività hanno decorrenza giuridica e amministrativa dal primo novembre.

2. I corsi di dottorato hanno sede amministrativa presso un Dipartimento.

3. Le proposte di istituzione di un corso di dottorato di ricerca sono presentate da un Dipartimento o da più Dipartimenti, con delibera dei rispettivi Consigli, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari di rispettiva pertinenza.

4. Ciascuna proposta di istituzione precisa quanto segue:

- a) la tipologia del corso: interno, o in convenzione con università e/o enti di ricerca, o in convenzione con imprese, o in consorzio tra università, come previsto dall'art. 2 comma 2 del D.M. 45/2013;
- b) la denominazione e gli obiettivi formativi del corso, nonché le tematiche scientifiche, che devono riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti;
- c) la previsione del numero complessivo di iscritti annualmente ammissibili come previsto dall'art. 3 comma 3 del D.M. 45/2013;
- d) l'organizzazione didattica e scientifica del corso, ivi comprese l'eventuale suddivisione in curricula;

- e) il Dipartimento presso cui il corso avrà sede amministrativa, gli eventuali altri Dipartimenti dell'Ateneo che collaboreranno alla realizzazione del corso e la composizione degli organi del corso, ai sensi dell'art. 5;
- f) l'indicazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. n. 45/2013;
- g) la disponibilità di risorse finanziarie, con l'assunzione degli impegni formali di cui all'art. 8, comma 3, per la copertura di almeno una borsa triennale di dottorato per ciascun corso proposto dal Dipartimento. Tali risorse sono a valere sul *budget* del Dipartimento o dei Dipartimenti proponenti oppure messe a disposizione da enti esterni e sono comprensive del *budget* di ricerca di cui all'art. 8, comma 9. Parimenti, il Dipartimento o i Dipartimenti proponenti assicurano, sempre a valere sul loro *budget*, le risorse necessarie alla copertura del *budget* di ricerca di cui all'art. 8, comma 9, per gli eventuali posti senza borsa di studio che intendano attivare.
5. Alla proposta di cui al comma 4 è allegato il Regolamento didattico e organizzativo del corso di cui all'art. 7, comma 1.
6. Le proposte di istituzione sono sottoposte all'esame del Senato Accademico. Successivamente il Consiglio di Amministrazione, sulla base della proposta del Senato Accademico, approva l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, stabilendo contestualmente - ai fini dell'accreditamento ministeriale e della successiva prima attivazione dei corsi:
- a) il numero complessivo degli iscritti ammissibili, sulla base della previsione di cui al comma 4, lettera c);
- b) il numero delle borse di studio, nonché il numero degli eventuali contratti di apprendistato e delle eventuali altre forme di finanziamento di cui all'art. 8, comma 3 del D.M. 45/2013, da assegnarsi sulla base della valutazione comparativa del merito.
7. A seguito dell'approvazione delle proposte di istituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Ateneo presenta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la domanda di accreditamento di cui all'art. 3 del D.M. n. 45/2013.
8. In base alla durata quinquennale dell'accreditamento della sede e del corso di dottorato, prevista dall'art. 3, comma 6 del D.M. 45/2013, per i cicli formativi successivi, a meno che l'accreditamento non sia revocato, per ciascun corso di dottorato si può procedere direttamente con lo svolgimento della procedura di attivazione, di cui all'art. 4, non effettuando la procedura istitutiva di cui al presente articolo, purché permanga la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1.

#### **Articolo 4**

##### ***Proposte di attivazione dei corsi accreditati per i cicli formativi successivi***

1. La proposta di attivazione per i cicli successivi a quello del primo accreditamento viene formulata dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, eventualmente di intesa con i Consigli di altri Dipartimenti interessati su proposta del Collegio dei docenti del corso. La proposta, in cui sono indicati tutti gli elementi previsti dall'articolo 3 comma 4, è corredata del Regolamento didattico ed organizzativo del corso, di cui all'art. 7 comma 1.
2. Il Senato Accademico esamina le richieste di cui al comma 1 e, laddove ritenuto opportuno, delibera di proporle al Consiglio d'Amministrazione, cui spetta annualmente l'adozione della delibera in ordine all'attivazione dei cicli dei corsi di dottorato accreditati, determinando per ciascun corso:
- a) il numero complessivo degli iscritti ammissibili, sulla base della previsione di cui all'art. 3, comma 4, lettera c);

- b) il numero delle borse di studio, nonché il numero degli eventuali contratti di apprendistato e delle eventuali altre forme di finanziamento di cui all'art. 8, comma 3 del D.M. 45/2013, da assegnarsi sulla base della valutazione comparativa del merito.

### **Articolo 5** **Organi del corso**

1. Gli organi di ciascun corso di dottorato di ricerca sono il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei docenti è composto da almeno sedici docenti appartenenti ai macro-settori di cui al D.M. n. 336/2011, coerenti con gli obiettivi formativi del corso, in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento.
3. In particolare i componenti del Collegio sono:
  - a) almeno dodici professori di prima e seconda fascia;
  - b) ricercatori universitari (non più di quattro in caso di un Collegio composto dal minimo normativo di sedici docenti);
  - c) primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca;
  - d) esperti di comprovata qualificazione, anche non appartenenti ai ruoli dell'università o altri enti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dell'Università Roma Tre;
  - e) due rappresentanti degli iscritti al corso, le cui modalità di designazione sono stabilite dal Regolamento didattico e organizzativo del corso. I dottorandi partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.
4. Il Collegio è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso, previa delibera del Consiglio del Dipartimento. Il suddetto Direttore, previa delibera del Consiglio del Dipartimento, adottata su proposta del Collegio dei Docenti può, con proprio decreto, provvedere all'integrazione o alla modifica dei componenti del Collegio, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. n. 45/2013.
5. Il Collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato e ha fra le sue funzioni quelle di:
  - a) predisporre il Regolamento didattico e organizzativo del corso secondo quanto previsto nell'articolo 7;
  - b) sovrintendere all'organizzazione generale del corso e allo svolgimento delle relative attività scientifiche e didattiche degli iscritti al corso;
  - c) valutare annualmente l'attività degli iscritti ai corsi di dottorato;
  - d) riferire al Consiglio del Dipartimento sede amministrativa in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
  - e) proporre al Dipartimento sede amministrativa l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
  - f) proporre ai Dipartimenti interessati la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati.
6. I docenti dell'Università Roma Tre possono essere membri del Collegio di un corso di dottorato istituito presso altra Università subordinatamente al rilascio del prescritto nulla osta da parte del Consiglio del Dipartimento di appartenenza.

7. Ai fini del rispetto del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.M. 45/2013 ciascun docente può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.

8. Il funzionamento del Collegio dei docenti è disciplinato dall'art. 43 dello Statuto, dal regolamento organizzativo e didattico del corso di cui al successivo art. 7 e da eventuali appositi regolamenti approvati dai Consigli dei Dipartimenti sede amministrativa dei rispettivi corsi, conformi al suddetto art. 43.

9. Il Collegio è presieduto dal Coordinatore, il quale:

- a) è eletto al suo interno dal Collegio dei docenti;
- b) è scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, fra i professori di seconda fascia a tempo pieno dell'Università Roma Tre;
- c) è nominato dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso, dura in carica 3 anni ed è rinnovabile;
- d) può designare come Vice Coordinatore un membro del collegio, professore o ricercatore dell'Università di Roma Tre, con la funzione di sostituire il Coordinatore nei casi di assenza o impedimento o per delega;
- e) ha la funzione di convocare e presiedere il Collegio, di attuarne le decisioni e di rappresentarlo nei rapporti con gli altri organi dell'Ateneo.

10. Il Decano del Collegio assume le funzioni del Coordinatore nei casi di carica vacante.

11. Gli uffici dei Dipartimenti danno tempestiva comunicazione all'Ufficio Ricerca dell'Area Affari Generali in ordine a tutti i provvedimenti di cui al presente articolo.

### ***Articolo 6***

#### ***Convenzioni e consorzi***

1. Per la realizzazione di corsi di dottorato di ricerca in collaborazione con altre istituzioni, al fine di perseguire obiettivi di qualità didattica e scientifica, l'Università Roma Tre può stipulare convenzioni o istituire consorzi nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 2, 4, 10 e 11 del D.M. 45/2013.

2. Le convenzioni, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

3. I soggetti convenzionati o consorziati si impegnano a osservare il regolamento dell'università sede amministrativa del corso per tutti gli aspetti del dottorato non espressamente regolamentati dalla convenzione o dallo statuto del consorzio.

4. Nel caso di dottorati attivati da consorzi tra università, di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione (articolo 2, comma 2, lettera d) del D.M. n.45/2013), il Collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri.

5. La stipula delle convenzioni e la costituzione di consorzi sono proposte agli organi di governo dell'Ateneo con le delibere dei Consigli dei Dipartimenti sedi amministrative dei corsi di dottorato, adottate ai sensi dell'art. 3, comma 2 o dell'art. 4, comma 1, eventualmente di intesa con i Consigli di altri Dipartimenti interessati.

6. Le convenzioni e gli statuti consortili sono redatti in base agli schemi tipo (allegati A e B). Il Rettore o suo delegato sottoscrive la convenzione e l'atto costitutivo del consorzio laddove tali atti siano conformi ai suddetti schemi tipo. In caso di mancata conformità, le convenzioni e gli statuti consortili sono sottoposti all'approvazione degli organi centrali di governo dell'Ateneo.

7. Nell'adottare le deliberazioni di cui al comma 5 i Consigli dei Dipartimenti tengono conto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della attività scientifica ed il trasferimento dei risultati e prevedono in particolare:

- a) l'impegno delle relative strutture dipartimentali a curare lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni, nonché dagli statuti e dai regolamenti consortili;
- b) l'impegno dei rispettivi Dipartimenti per la gestione delle attività amministrative occorrenti al funzionamento dei consorzi, laddove si preveda nei relativi statuti la partecipazione dell'Ateneo allo svolgimento di tali attività, nonché la disponibilità delle risorse umane e finanziarie necessarie;
- c) la designazione dei docenti che rappresenteranno l'Ateneo negli eventuali organismi paritetici previsti dalle convenzioni per il coordinamento delle attività svolte in collaborazione con gli enti convenzionati, nonché negli organi consortili.

#### **Articolo 7**

##### ***Organizzazione e funzionamento dei corsi***

1. Il Collegio dei docenti del corso di dottorato provvede alla stesura del Regolamento didattico e organizzativo del corso che, in conformità allo schema tipo (allegato C), stabilisce in particolare:

- a) gli obiettivi formativi e il programma di studio, con l'eventuale articolazione in curricoli;
- b) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, conformemente a quanto previsto all'articolo 9;
- c) le modalità di assegnazione a ciascun iscritto ai corsi del docente o dei docenti guida e le relative funzioni e responsabilità;
- d) i termini e le modalità di presentazione dei piani formativi dei dottorandi previsti all'articolo 15, comma 4;
- e) le modalità e le tempistiche di verifica del profitto dei dottorandi, anche ai fini dell'ammissione agli anni successivi ed in considerazione di quanto previsto dall'art. 8 comma 1;
- f) le specifiche regole che gli iscritti al corso di dottorato devono rispettare per lo svolgimento delle attività formative (quali ad esempio, in presenza di una offerta multipla, le opzioni di frequenza per seminari), nonché gli eventuali adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Dipartimento al quale il corso afferisce amministrativamente (quali ad esempio le modalità di acquisizione delle preventive autorizzazioni per i soggiorni all'estero);
- g) le modalità per l'ammissione all'esame finale e per il suo svolgimento, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 12;
- h) le modalità di designazione dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio dei docenti.

2. Il regolamento del corso di dottorato è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso.

3. Due o più corsi di dottorato con sede amministrativa presso lo stesso Dipartimento possono prevedere la costituzione di una scuola dottorale, cui possono essere attribuite esclusivamente funzioni di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni. In capo al Dipartimento restano in ogni caso le funzioni di sede amministrativa e le competenze in ordine all'istituzione e all'attivazione di cui agli artt. 3 e 4, mentre restano in capo all'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 45/2013, la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi.

4. La costituzione di una scuola dottorale, su proposta formulata dai Collegi dei docenti dei corsi interessati, è approvata dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa dei corsi.
5. Salvo diversa decisione del Consiglio del Dipartimento, in ciascun anno accademico il Collegio dei docenti opera nell'ultima composizione accreditata e coordina tutti i cicli attivi.

### **Articolo 8** **Borse di studio**

1. Le borse di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca hanno durata annuale e sono rinnovate per il secondo e terzo anno di iscrizione a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico e organizzativo del corso, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
2. Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate con risorse a valere sul *budget* dell'amministrazione centrale gli organi competenti dell'Ateneo assumono formali impegni al finanziamento triennale delle borse, che sarà articolato in stanziamenti annuali a valere sui *budget* dei pertinenti esercizi finanziari. Tale finanziamento deve essere comprensivo del *budget* biennale per l'attività di ricerca di cui al comma 9.
3. Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate con risorse a valere sul *budget* di uno o più Dipartimenti, gli organi competenti dei Dipartimenti assumono formale delibera di impegno al finanziamento triennale delle borse, comprensivo del *budget* biennale per l'attività di ricerca di cui al comma 9. Il solo importo della borsa, senza il computo del predetto budget per attività di ricerca, sarà trattenuto per quota dall'amministrazione a valere sui *budget* annuali assegnati ai rispettivi Dipartimenti.
- 3bis.* Nel caso in cui, a conclusione delle procedure concorsuali, il numero delle borse di studio rese disponibili complessivamente dall'Ateneo per un corso di dottorato risulti superiore a quello degli studenti iscritti, le risorse in esubero vengono recuperate a favore del *budget* assegnato all'amministrazione centrale.
4. Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate con risorse erogate da enti esterni, la relativa convenzione prevede il trasferimento in favore dell'Ateneo dell'intero importo triennale, eventualmente suddiviso in tre rate annuali da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente all'annualità di riferimento. Tale finanziamento deve essere comprensivo del *budget* biennale per l'attività di ricerca di cui al comma 9. Nella convenzione l'ente si impegna inoltre a versare all'Università, a consuntivo a titolo di rimborso, gli importi dell'incremento di cui al comma 8.
5. L'impegno al finanziamento di cui al comma 3 e la stipula della convenzione di cui al comma 4 sono formalizzati prima dell'adozione della delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'attivazione del ciclo per il quale la borsa è messa a disposizione.
6. In ogni caso, l'Università non procede all'erogazione della borsa finanziata da un ente esterno in favore del dottorando assegnatario prima dell'avvenuto trasferimento della relativa rata annuale da parte dell'ente medesimo.

7. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura pari a quello previsto dal D.M. 40 del 25/01/2018 e successive modifiche e integrazioni.

8. L'importo di cui al comma 7 è incrementato, nel limite massimo del 50% e compatibilmente con le disponibilità di bilancio sia per le risorse stanziare dall'amministrazione centrale sia per quelle stanziare dalle strutture, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero, a seguito di autorizzazione del Collegio dei docenti, per periodi complessivamente non superiori a 18 mesi. Ciascun dottorando che intenda svolgere tali periodi di soggiorno all'estero deve inserirli nel piano delle attività di cui all'art. 15, comma 4. Detto incremento è erogato al termine del periodo di attività di ricerca svolta all'estero, previa presentazione di dichiarazione del responsabile dell'ente che ha ospitato le attività del dottorando, nella quale sia indicato il periodo temporale di permanenza. Nei casi di periodi di attività all'estero di durata continuativa superiore a un bimestre, su richiesta del dottorando corredata della dichiarazione del responsabile dell'ente che ospita le attività del dottorando, l'incremento può essere erogato, in rate mensili, durante lo svolgimento dell'attività all'estero.

9. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando iscritto è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare ai sensi dei commi 2, 3 e 4, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero. L'ammontare di tale *budget* è determinato per ciascun corso nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente, salvo integrazioni finanziate sul budget del dipartimento sede amministrativa del corso.

10. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa di cui al comma 1, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato, comprensivo del *budget* di cui al comma 4, rientra nella disponibilità dell'Ateneo o del Dipartimento, per gli stessi fini, o dell'ente esterno che l'ha stanziato.

11. La borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modifiche e integrazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.

12. Le borse di studio finanziate da altri atenei o da enti pubblici o privati possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Le borse che prevedono lo svolgimento di una specifica attività di ricerca vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto nella convenzione. Al collegio dei docenti spetta la funzione di verificare che le predette condizioni siano osservate.

13. Per la continuazione dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8, comma 3 del D.M. n. 45/2013, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.

14. Per i corsi di dottorato di ricerca istituiti ed attivati a seguito di accordi di cooperazione con università od enti di ricerca esteri di elevata qualificazione e di riconoscimento internazionale, di cui all'art. 10 del D.M. 45/2013, le norme relative alle borse di studio saranno definite negli accordi stessi.

15. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, per i quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione.

16. Le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse di studio.

17. Chi abbia già usufruito, anche solo parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato presso un'università italiana non può usufruire di un'altra borsa di dottorato.

### **Articolo 9**

#### **Modalità di accesso ai corsi**

1. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi con la pubblicazione delle graduatorie degli ammessi e degli idonei entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

2. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso:

- di laurea magistrale, di laurea specialistica o di laurea di durata almeno quadriennale conseguita sulla base della disciplina universitaria previgente al D.M. 509/99;
- di un titolo straniero idoneo.

*2bis.* La domanda di partecipazione può essere presentata inoltre da:

- candidati che conseguano, presso un Ateneo italiano, il titolo richiesto per l'ammissione entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione.
- candidati che conseguano il titolo estero idoneo entro il giorno precedente la data di inizio di svolgimento delle prove concorsuali.

*2ter.* L'idoneità del titolo estero viene accertata, prima dello svolgimento delle prove concorsuali, dalla commissione giudicatrice della selezione nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

3. L'accesso ai corsi di dottorato avviene, secondo quanto stabilito nel rispettivo Regolamento didattico e organizzativo di cui all'art. 7, sulla base della formazione di una graduatoria di merito, che può essere distinta per ciascun curriculum laddove il corso li abbia attivati.

4. Al fine di garantire una valutazione completa di ciascun candidato la procedura di selezione può essere svolta secondo una delle seguenti modalità, in base a quanto stabilito nel Regolamento didattico e organizzativo di ciascun corso:

- a) valutazione dei titoli (in trentesimi);
- b) valutazione dei titoli e prova scritta (in sessantesimi: 30 + 30);
- c) valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30);
- d) valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30);
- e) valutazione dei titoli e prova scritta (in sessantesimi: 30 + 30) e colloquio (in trentesimi).

5. Le commissioni giudicatrici, nella prima seduta, individuano e riportano nel relativo verbale, ove non già specificati nel bando, i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi di cui al comma 6 prima di avviare tutte le restanti procedure di selezione.

6. La valutazione dei titoli deve riguardare il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche. La valutazione può riguardare anche l'elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca da svilupparsi nel corso del triennio su una delle tematiche pertinenti al corso indicate nel bando di selezione.

7. La prova scritta, ove prevista, può consistere anche in *test* riconosciuti a livello internazionale e può essere svolta, ove il bando lo preveda, in lingua italiana o inglese.

8. Il colloquio, ove previsto, può essere sostenuto tramite videoconferenza e può essere finalizzato anche alla verifica dell'attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all'estero e degli interessi scientifici del candidato. Se ne è stata richiesta la presentazione quale titolo valutabile, la proposta di progetto di ricerca è oggetto di illustrazione da parte del candidato nel corso del colloquio. I colloqui sostenuti in lingua italiana possono comunque prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua espressamente indicata nel bando.

9. Le valutazioni (in trentesimi) di ciascuna prova, formulate dalle commissioni giudicatrici secondo i criteri e le modalità predeterminate ai sensi del precedente comma 7, devono essere riportate nei rispettivi verbali e rappresentano il giudizio motivato sulla singola prova di ciascun candidato. Tali valutazioni sono a tutti gli effetti atti definitivi e pertanto insindacabili ed impugnabili esclusivamente in via giurisdizionale.

10. I Regolamenti didattici e organizzativi dei corsi stabiliscono le eventuali modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate rispetto a quelle previste nei commi precedenti, destinate ai candidati di cui all'art. 10, comma 2, lettera g).

### **Articolo 10** **Bando di selezione**

1. Il bando con cui è indetta la selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è adottato con decreto del Rettore e tempestivamente pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Università, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Nel bando sono indicati:

- a) il numero complessivo degli studenti ammissibili a ciascun corso dottorato di ricerca, eventualmente distinto per curricula laddove il corso li abbia attivati;
- b) i requisiti di accesso;
- c) le modalità di svolgimento della procedura di valutazione dei candidati;
- d) il numero di borse di dottorato disponibili per ciascun corso;
- e) il numero degli eventuali contratti di apprendistato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, di cui all'art. 8, comma 3 del D.M. 45/2013;
- f) il numero degli eventuali posti senza borsa di studio;
- g) gli eventuali posti (con borsa o senza) riservati:
  - a studenti cittadini stranieri in possesso di laurea conseguita in università estere;
  - a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale od a fruitori di assegni di ricerca nell'ambito di progetti ERC o Marie Curie (il cui numero complessivo non può essere superiore al 50 % del totale degli studenti ammissibili);
- h) la descrizione del progetto di ricerca per eventuali borse di studio messe a disposizione per lo svolgimento di formazione scientifica nell'ambito di specifiche tematiche;

- i) le modalità di comunicazione ai candidati del calendario della procedura di valutazione.
3. Le commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto rettorale, entro dieci giorni dalla scadenza del bando, su designazione approvata dal Collegio dei docenti unitamente ad un elenco di nominativi di commissari supplenti. Le commissioni sono composte da almeno tre e da non più di cinque membri scelti tra i docenti di università italiane e straniere, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del corso di dottorato.
4. Le commissioni possono essere integrate con non oltre due esperti nelle medesime discipline, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca anche straniere.
5. Nel caso di corsi istituiti sulla base di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le commissioni e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
6. Oltre a quelle già indicate nel bando possono rendersi disponibili altre borse di studio triennali (finanziate dal MIUR o da altri enti esterni): su proposta dei Collegi dei docenti, l'attribuzione a candidati risultati idonei nella procedura di valutazione per l'ammissione ad un ciclo formativo è formalizzata con decreto del Rettore. Con la stessa procedura, conseguentemente alla conclusione delle procedure concorsuali ed entro la data di avvio dei corsi possono essere disposte, nel rispetto delle norme vigenti quanto al rapporto tra numero di posti con borsa e senza borsa di studio, integrazioni al numero complessivo di studenti da ammettere al corso ed eventuali trasferimenti di posizioni (con borsa o meno) tra diversi curricula di uno stesso corso di dottorato e tra corsi di dottorato di uno stesso Dipartimento.

### **Articolo 11** **Ammissione ai corsi**

1. Al termine delle procedure di accesso, con provvedimento dirigenziale si procede all'approvazione dei relativi atti. L'amministrazione provvede quindi ad acquisire i documenti necessari alla regolarizzazione dell'iscrizione di tutti gli aventi diritto, che sono ammessi ai corsi secondo l'ordine determinato dalla valutazione comparativa del merito, come riportata nelle graduatorie di cui all'art. 9 comma 3.
2. In caso di rinuncia o di mancata immatricolazione di un candidato ammesso prima dell'inizio del corso, subentra secondo l'ordine della graduatoria un altro candidato idoneo. Oltre tale data, e comunque non oltre il 31 dicembre, la suddetta ammissione è possibile previo parere favorevole del collegio dei docenti.
- 2bis.* In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di un posto con borsa di studio prevale il candidato che si trova nella situazione economica più disagiata, determinata ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 e successive modifiche e integrazioni. Qualora persista la parità anche in relazione alla situazione economica, si applicano i criteri di cui al successivo comma *2ter*.
- 2ter.* In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di un posto senza borsa prevale il candidato che:
- abbia conseguito il più alto voto di laurea;
  - a parità di voto di laurea, abbia conseguito la più alta votazione media degli esami (ponderata, nel caso di titoli ex DD.MM. 509/99 o 270/2004);
  - a parità degli elementi indicati nei punti a e b, il candidato più giovane di età.

3. A conclusione delle procedure di ammissione, ed a seguito della formale assegnazione delle borse di studio ai candidati aventi titolo, approvata dal Collegio dei docenti, con provvedimento dirigenziale è disposta l'attribuzione delle borse ed è indicato l'elenco degli ammessi al corso.

### **Articolo 12** **Esame finale**

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o al perfezionamento delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata di una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando e del docente o dei docenti guida sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni effettuate.

2. La tesi è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, di seguito denominati valutatori, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Università degli Studi Roma Tre e agli eventuali Atenei od enti convenzionati o consorziati. I valutatori sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento, su proposta formulata dal Collegio dei docenti, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di corso di ciascun dottorando. Il dottorando presenta la tesi al Collegio dei docenti, che la invia ai valutatori entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 dicembre successivo, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale. Al dottorando è data tempestiva comunicazione in ordine alla sua ammissione all'esame finale, o in ordine al rinvio del termine per la discussione della tesi.

3. Trascorso l'eventuale periodo di tre o sei mesi, di cui al comma 2, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata di un nuovo giudizio scritto dei medesimi valutatori, reso tenendo conto delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate e trasmesso entro 30 giorni dalla ricezione della nuova versione della tesi al Collegio dei docenti, che ne dà tempestiva informazione al dottorando ed all'ufficio competente.

4. Entro un mese dalla data di conclusione del corso o entro il mese successivo al termine previsto per il nuovo giudizio dei valutatori di cui al comma 3, il dottorando deposita la versione definitiva della tesi, in formato elettronico, presso l'ufficio competente dell'Ateneo.

5. In caso di giudizio dei valutatori che non prevede il rinvio di cui ai commi 2 e 3, la tesi, con delibera del Collegio dei docenti, è ammessa alla discussione pubblica, da tenersi entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso. Nel caso di rinvio di cui ai commi 2 e 3 la discussione pubblica si tiene, rispettivamente, entro il 30 luglio o il 31 ottobre dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso. La tesi non può comunque essere discussa prima della conclusione dell'ultimo anno del triennio di corso.

6. La discussione pubblica delle tesi si svolge innanzi ad una commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta formulata dal Collegio dei docenti. La commissione è composta da tre membri italiani o stranieri, scelti tra docenti universitari specificamente qualificati nelle tematiche affrontate

nella tesi, ad esclusione dei valutatori esterni delle stesse tesi sottoposte alla discussione. Almeno due membri devono appartenere a università italiane o estere non formalmente coinvolte nel corso di dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, di particolare competenza documentata sull'argomento delle tesi. Le convenzioni internazionali sottoscritte per uno specifico corso di dottorato possono prevedere una diversa composizione della commissione.

7. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio collegiale della commissione, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di proporre l'attribuzione della lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

8. L'esame finale non può essere ripetuto.

9. Con disposizione del Dirigente competente, su proposta del Collegio dei docenti, il dottorando è escluso dalla possibilità di sostenere l'esame finale, quando:

- non rispetti i termini previsti dal presente articolo per la presentazione della tesi al Collegio dei docenti e ai valutatori o per il deposito presso l'ufficio competente, senza presentare idonea giustificazione entro i 10 giorni successivi al rispettivo termine;
- non abbia sostenuto l'esame finale nella data prevista per la discussione, senza presentare idonea giustificazione entro i 10 giorni successivi.

10. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

### ***Articolo 13***

#### ***Conferimento del titolo***

1. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore, previo superamento dell'esame finale.

2. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato alla verifica da parte dell'amministrazione del corretto adempimento di quanto indicato nell'art. 12, comma 4.

3. L'Università provvede alla conservazione ed alla pubblica consultabilità delle tesi che sono state positivamente valutate per il conferimento del titolo attraverso l'inserimento nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, oltre che al prescritto deposito presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. Insieme alla tesi dovranno essere consegnati, in un formato che consenta la replicabilità dei risultati ottenuti: le banche dati, i codici software e qualsiasi altro risultato (ad esempio disegni, mappe, etc.) messi a punto dai dottorandi nel corso della loro ricerca. Tale deposito potrà essere accompagnato da un'autorizzazione scritta all'utilizzo da parte di altri dottorandi e dei docenti dell'Ateneo subordinatamente alla citazione della fonte di provenienza. A seguito di autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi, esclusivamente in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale, ai sensi della normativa vigente in materia.

### ***Articolo 14***

#### ***Qualificazioni internazionali del titolo di dottore di ricerca***

1. Il titolo di dottore di ricerca rilasciato dall'Università Roma Tre può essere in cotutela di tesi, che si attiva mediante apposita convenzione, redatta in conformità agli appositi schemi predisposti dall'ufficio competente, riferita al singolo dottorando. La convenzione è proposta con delibera del Collegio dei docenti, con specifico riferimento ad un dottorando iscritto al primo anno di corso alla

data dell'adozione della suddetta delibera. La convenzione è quindi trasmessa all'amministrazione centrale per la sottoscrizione da parte del Rettore.

2. Su richiesta approvata dal Collegio dei docenti all'atto dell'ammissione della tesi alla discussione pubblica, al titolo di dottore di ricerca può essere attribuita la qualificazione di *doctor europaeus* nel caso che ricorrano le seguenti condizioni:

- a) la procedura di valutazione della tesi prevista all'articolo 12 è affidata a professori appartenenti a due Università di uno o due paesi dell'Unione Europea diversi dall'Italia;
- b) almeno un membro della commissione d'esame appartiene a un'Università o a un'istituzione di ricerca di un paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia;
- c) parte della discussione della tesi si svolge in una delle lingue ufficiali dei paesi dell'Unione Europea, diversa dall'italiano;
- d) parte della ricerca presentata nella tesi è stata eseguita durante un periodo che ammonti complessivamente a 3 mesi sommando soggiorni di almeno 15 giorni in uno o più paesi dell'Unione Europea diversi dall'Italia.

### **Articolo 15**

#### ***Diritti e doveri dei dottorandi***

1. Ai sensi dell'art.12 comma 1 del D.M. 45/2013 l'ammissione ad un corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dagli artt. 7, 11 e 12, comma 4 dello stesso D.M. 45/2013.

2. L'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione, per il medesimo anno accademico, a corsi di laurea, di laurea magistrale, a corsi di specializzazione e master, di cui all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. È consentita la contemporanea iscrizione con i soli corsi di perfezionamento di impegno didattico annuale inferiore a 1500 ore.

3. L'assunzione o il mantenimento di incarichi lavorativi di tipo subordinato o autonomo è in linea di massima non compatibile con l'impegno esclusivo e a tempo pieno di cui al comma 1.

Fermo quanto previsto al comma 1, compete al Consiglio del Dipartimento sede del corso di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite, verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso.

In particolare resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite che, in via eccezionale, possono essere autorizzate sono limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.

L'autorizzazione a svolgere attività retribuite viene concessa, per ciascun anno di iscrizione, dal Consiglio del Dipartimento su proposta motivata del Collegio dei docenti, previa domanda presentata dal dottorando alla Segreteria per la Ricerca del Dipartimento, che la trasmette al Coordinatore del corso e all'Ufficio Ricerca. La Segreteria per la Ricerca del Dipartimento trasmette la delibera del Consiglio del Dipartimento all'interessato e all'Ufficio Ricerca.

Laddove il Collegio dei docenti non ritenga di sottoporre la richiesta di autorizzazione al Consiglio del Dipartimento o in caso di diniego dell'autorizzazione da parte del Consiglio del Dipartimento, la Segreteria per la Ricerca del Dipartimento trasmette la delibera del Collegio dei docenti o del Consiglio del Dipartimento all'interessato e all'Ufficio Ricerca. Il dottorando comunica quindi alla Segreteria per la Ricerca del Dipartimento e all'Ufficio Ricerca, entro trenta giorni dalla notifica della delibera del Collegio dei docenti o del Consiglio del Dipartimento, la decisione di rinunciare all'attività retribuita oppure alla borsa oppure all'iscrizione al corso di dottorato.

In caso di svolgimento di attività retribuite al momento dell'ammissione al corso di dottorato, il dottorando deve presentare domanda di autorizzazione entro il 15 novembre e tali attività possono

essere proseguite fino alla notifica della relativa decisione del Collegio dei docenti o del Consiglio del Dipartimento.

4. Ciascun iscritto ai corsi di dottorato, d'intesa con il proprio o i propri docenti guida, sottopone all'approvazione del Collegio dei docenti un piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca e dei relativi programmi di attività per ciascun anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria. I termini e le modalità di presentazione dei suddetti piani sono previsti dai Regolamenti di cui all'art. 7. Tali piani, una volta approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun iscritto ad un corso di dottorato.

5. I Regolamenti di cui all'articolo 7 disciplinano le modalità e i tempi di verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi degli iscritti al corso di dottorato, definiti nel piano annuale di attività. In caso di giudizio negativo in una delle verifiche previste dal Regolamento del corso, è disposta la decadenza dal corso medesimo, con provvedimento del Dirigente competente adottato su motivata proposta approvata dal Collegio dei docenti. La borsa di studio eventualmente erogata cessa dalla data della verifica con esito negativo effettuata dal Collegio dei docenti nel rispetto dei termini previsti dal rispettivo Regolamento didattico e organizzativo del corso.

6. Con provvedimento del Dirigente competente, adottato su proposta approvata dal Collegio dei docenti, è disposta la sospensione dell'iscrizione al corso di dottorato, per uno dei seguenti motivi:

- a) maternità;
- b) malattia;
- c) iscrizione al tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti, di cui al D.M. n. 249/2010.

7. Oltre ai casi precedenti, la sospensione dell'iscrizione al corso può altresì essere disposta dal Dirigente competente, su proposta approvata dal Collegio dei docenti, per ulteriori gravi e adeguatamente comprovati motivi.

8. La sospensione di cui ai commi precedenti, salvo che in caso di maternità, non può essere di durata complessiva superiore a un anno nell'arco dell'intera durata del corso. Tutti i periodi di sospensione superiori a 30 giorni sono recuperati al termine del corso: i termini temporali per l'attuazione degli adempimenti relativi al completamento del triennio sono in tal caso differiti di un periodo di durata pari alle mensilità di sospensione, fermo restando che i passaggi agli anni successivi sono disposti nelle date corrispondenti a quelle del ciclo cui è iscritto il dottorando che ha usufruito della sospensione.

9. La borsa non viene erogata durante i periodi di sospensione superiori a 30 giorni; i ratei non percepiti sono corrisposti nei periodi di differimento di cui al comma 8. L'importo complessivo della borsa non può superare in ogni caso i 36 ratei mensili corrispondenti alle 3 annualità del corso.

10. La borsa viene sospesa qualora il Collegio dei docenti deliberi la ripetizione, in data differita per non più di due mesi e per una sola volta nel triennio, della verifica annuale di cui al comma 4. L'erogazione della borsa, comprensiva delle mensilità non versate, riprende al momento dell'acquisizione della delibera con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

11. La sospensione di cui al comma 10 non comporta il differimento dei termini temporali di cui al comma 8.
12. In caso di rinuncia all'iscrizione al corso o alla sola borsa di studio, formalizzata durante il triennio di svolgimento del corso, il dottorando non ha diritto al percepimento del rateo spettante per il mese in cui la rinuncia viene formalizzata.
13. Tutti i dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, a seguito di autorizzazione del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa in base a quanto previsto dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione didattica.
14. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
15. Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, a seguito di autorizzazione del Collegio dei docenti, è altresì consentita quale parte integrante del progetto formativo la partecipazione, anche retribuita, a progetti di ricerca finanziati da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, secondo le specifiche regole contenute nei rispettivi bandi.
16. Per la soluzione di eventuali problematiche scientifiche, didattiche, organizzative o di altra natura che dovessero riguardarli, gli iscritti ai corsi di dottorato fanno riferimento al proprio docente guida o agli organi del corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 5.

**CONVENZIONE TRA**  
**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE E**  
**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI \_\_\_\_\_**  
**PER**  
**L'ISTITUZIONE, L'ATTIVAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL**  
**CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN \_\_\_\_\_**  
**A.A. .... – CICLO .....**

- Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto il D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013;
- Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi Roma Tre;
- Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di \_\_\_\_\_;
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di \_\_\_\_\_ dell'Università degli Studi Roma Tre del (data) \_\_\_\_\_, con cui si propone la sottoscrizione della convenzione con l'Università (o le Università) degli Studi di \_\_\_\_\_ per l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato di ricerca in \_\_\_\_\_;

**TRA**

l'Università degli Studi Roma Tre (di seguito indicata come Roma Tre), legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Mario Panizza, nato a Avezzano (AQ) il 12 settembre 1950, C.F. n. 04400441004;

**E**

l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_ (di seguito indicata come \_\_\_\_\_), legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, C.F. n. \_\_\_\_\_;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### ART. 1

Roma Tre e \_\_\_\_\_ stipulano la presente convenzione per l'istituzione, l'accREDITamento e l'attivazione del corso di dottorato di ricerca in \_\_\_\_\_, con l'obiettivo di garantirne congiuntamente il funzionamento.

### ART. 2

Il corso ha la durata di tre anni ed ha sede amministrativa presso il Dipartimento di \_\_\_\_\_ di Roma Tre. Il corso è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di \_\_\_\_\_ dell' \_\_\_\_\_ (*l'Ateneo convenzionato*). Le attività formative e scientifiche previste dal corso si svolgono prevalentemente presso le sedi dei Dipartimenti sopraindicati, che collaboreranno alla loro realizzazione.

### ART. 3

Il corso è disciplinato dal Regolamento didattico e organizzativo, che contiene:

- a) gli obiettivi formativi e il programma di studio, con l'eventuale articolazione in curricula;
- b) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- c) le modalità di assegnazione a ciascun iscritto ai corsi del docente o dei docenti guida e le relative funzioni;
- d) i termini e le modalità di presentazione dei piani formativi dei dottorandi;
- e) le modalità e le tempistiche di verifica del profitto dei dottorandi, anche ai fini dell'ammissione agli anni successivi ed in considerazione di quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del D.M. 45/2013;
- f) le specifiche regole che gli iscritti al corso di dottorato devono rispettare per lo svolgimento della attività formative (quali ad esempio, in presenza di una offerta multipla, le opzioni di frequenza per seminari), nonché gli eventuali adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Dipartimento al quale il corso afferisce amministrativamente (quali ad esempio le modalità di acquisizione delle preventive autorizzazioni per i soggiorni all'estero);
- g) le modalità per l'ammissione all'esame finale e per il suo svolgimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 6 del D.M. 45/2013;
- h) le modalità di presentazione e di accettazione delle domande di partecipazione al Collegio presentate dai docenti o da altri soggetti idonei;
- i) le modalità di designazione dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio dei docenti.

#### **ART. 4**

La gestione ed il coordinamento delle attività formative del corso di dottorato è assicurata dal Collegio dei docenti, composto dai docenti elencati nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente convenzione, e nominato con decreto del Direttore del Dipartimento di \_\_\_\_\_ di Roma Tre.

Le modifiche della propria composizione sono proposte dal Collegio dei docenti al Consiglio del Dipartimento di \_\_\_\_\_ di Roma Tre e al Consiglio del Dipartimento di \_\_\_\_\_ dell'Università \_\_\_\_\_. In caso di parere favorevole dei predetti Consigli, sono formalizzate con decreto del Direttore del Dipartimento di \_\_\_\_\_ di Roma Tre.

#### **ART. 5**

In prima applicazione della presente convenzione il Coordinatore del Collegio dei docenti è individuato, con la durata del relativo mandato, nell'elenco dei componenti del Collegio dei docenti di cui al suddetto allegato A) alla presente convenzione, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno di Roma Tre

Gli Atenei nel sottoscrivere la presente convenzione concordano sulla designazione del suddetto Coordinatore.

Nelle fasi successive, il Coordinatore è eletto al suo interno dal Collegio dei docenti tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, fra i professori di seconda fascia a tempo pieno di Roma Tre.

È nominato dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso, dura in carica fino ad un massimo di 3 anni ed il suo mandato è rinnovabile fino ad un massimo di 6 anni consecutivi.

#### **ART. 6**

Roma Tre e \_\_\_\_\_ (*l'Ateneo convenzionato*) si impegnano ad assicurare, per ciascun ciclo di attivazione del corso di dottorato, un numero minimo di 3 borse di studio ciascuna, comprensive, a decorrere dal secondo anno, di un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero determinato nel 10% dell'importo annuo lordo ente di ciascuna borsa.

Le borse di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca hanno durata annuale e sono rinnovate per il secondo e terzo anno di iscrizione a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico e organizzativo del corso, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

## ART. 7

\_\_\_\_\_ (*l'Ateneo convenzionato*) si impegna a versare a Roma Tre, con le modalità di seguito indicate, la somma complessiva di euro 51.708,36 (cinquantunomilasettecentootto/36) per ciascuna delle borse di studio a proprio carico di cui all'art. 6, da esporre nel bando di concorso pubblicato da Roma Tre per l'accesso al corso e da conferire ai vincitori del concorso pubblico per l'ammissione al corso, utilmente collocatisi in graduatoria ed in possesso dei requisiti giuridici prescritti dalla legge.

L'importo di cui al precedente comma è comprensivo della spesa necessaria a finanziare le borse di studio di cui trattasi per tutti gli anni di durata legale del corso; l'importo annuo di ciascuna borsa di studio, pari ad euro 13.638,47, come previsto dal D.M. 18 giugno 2008, è maggiorato dell'importo corrispondente al contributo previdenziale INPS a carico dell' Ente finanziatore, come disposto dalla circolare MURST del 20/07/99 e succ. mod. e int.

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. 45/2013 a decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa di studio e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei due Atenei, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo pari al 10% dell'importo della borsa medesima.

Pertanto \_\_\_\_\_ (*l'Ateneo convenzionato*) si impegna a versare a Roma Tre l'importo complessivo di euro (= 51.708,36 x nr.borse a proprio carico):

*(barrare l'opzione prescelta)*

- in un'unica soluzione entro il 31/12/20.....;
- in tre quote secondo la seguente modalità:
  - 1) euro (=16.158,86 x nr. borse) (prima annualità) entro il 31/12/20.....;
  - 2) euro (=17.774,75 x nr. borse) (seconda annualità) entro il 31/12/20.....;
  - 3) euro (=17.774,75 x nr. borse) (terza annualità) entro il 31/12/20.....

La stessa modalità è stabilita anche per i cicli successivi, con riferimento iniziale all'anno 20..... per il ..... ciclo ed all'anno ..... per il ciclo .....

Qualora siano previsti nell'ambito del corso periodi di permanenza all'estero presso Università o Istituti di ricerca, \_\_\_\_\_ (*l'Ateneo convenzionato*) si impegna a versare a Roma Tre, a consuntivo e a titolo di rimborso, con riferimento alle summenzionate borse di studio, un importo aggiuntivo pari al 50% del valore complessivo di ciascuna borsa calcolato in riferimento alla durata della permanenza all'estero.

\_\_\_\_\_ (*l'Ateneo convenzionato*) si impegna, anche, a versare a Roma Tre ulteriori contributi al fine di coprire gli eventuali aumenti delle borse di studio di cui all' art. 6 e/o eventuali maggiori oneri in base a quanto stabilito

da eventuali successive modifiche alla normativa vigente alla data di stipula del presente atto.

L'aumento dei contributi sopra indicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno le eventuali variazioni degli importi delle borse di studio (e/o gli eventuali maggiori oneri collegati); i relativi importi dovranno essere versati a Roma Tre entro 30 (trenta) giorni dalle relative comunicazioni da parte dell'Amministrazione Universitaria.

In ogni caso, Roma Tre non procederà all'erogazione di ciascuna borsa al dottorando assegnatario prima dell'avvenuto trasferimento da parte di \_\_\_\_\_ (l'Ateneo convenzionato) della relativa annualità, secondo gli importi sopra indicati.

Gli eventuali dottorandi ammessi a frequentare il corso senza usufruire di borsa di studio saranno tenuti al pagamento di tasse e contributi di iscrizione in favore dell'Università Roma Tre, sede amministrativa del corso, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

#### **ART. 8**

I Dipartimenti di cui all'art. 2 si impegnano a mettere a disposizione del corso di dottorato di ricerca le strutture edilizie, le attrezzature scientifiche, didattiche e bibliografiche occorrenti per lo svolgimento delle attività del corso, nonché il necessario personale docente e non docente appartenente alle suddette strutture didattico/scientifiche presso le quali verrà svolto il corso medesimo.

#### **ART. 9**

Ciascuna Università convenzionata provvederà a coprire i costi relativi alla mobilità dei propri docenti e gli eventuali oneri finanziari di competenza, connessi allo svolgimento del corso di Dottorato.

#### **ART. 10**

Il titolo di dottore di ricerca è conferito congiuntamente dalle due Università, nella forma di titolo doppio. La certificazione dell'avvenuto conseguimento è rilasciata dall'università sede amministrativa del corso.

#### **ART. 11**

La presente convenzione decorre dal ciclo ..... (A.A. ....).

Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del D.M. 45/2013 essa impegna le due Università all'attivazione del dottorato per almeno un triennio.

#### **ART. 12**

La presente convenzione potrà essere rinnovata a seguito di delibere degli organi competenti degli Atenei convenzionati assunte in tempo utile per la successiva richiesta di accreditamento.

**ART. 13**

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale e sarà conservata agli atti delle Università stipulanti.

**ART. 14**

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di cui alla legge 210/1998, al D.M. 45/2013, al Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università Roma Tre, nonché alla normativa vigente in materia.

Roma,

IL RETTORE  
dell'Università degli Studi \_\_\_\_\_  
*Prof. - - - - -*

IL RETTORE  
dell'Università degli Studi ROMA TRE  
*Prof. Mario PANIZZA*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Atto istitutivo **CONSORZIO** .....

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e in particolare l'articolo 91;  
VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo 19, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
VISTO il D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013;  
VISTO il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi Roma Tre;  
VISTO il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università .....;  
VISTE le delibere del Senato Accademico (.....) e del Consiglio di Amministrazione (.....) dell'Università degli Studi Roma Tre e del Consiglio di Amministrazione (.....) e del Senato Accademico (.....) dell'Università, con le quali i due Atenei hanno approvato l'istituzione e l'attivazione del corso di dottorato di ricerca in ..... per il ..... ciclo della formazione dottorale, nonché la costituzione del Consorzio ..... per la realizzazione del corso medesimo;

### **TRA**

l'Università degli Studi Roma Tre, C.F. n. 04400441004, legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. *Mario Panizza*, nato a Avezzano (AQ) il 12 settembre 1950;

### **E**

l'Università degli Studi \_\_\_\_\_, C.F. n. \_\_\_\_\_, legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ.**

È costituito tra l'Università degli Studi Roma Tre e l'Università ..... (di seguito denominati "Università" o "Atenei") il Consorzio inter-universitario con attività esterna denominato ".....", (di seguito denominato "Consorzio") con sede in via Ostiense, 159 - CAP 00154 Roma.

Il Consorzio non ha fine di lucro.

Finalità del Consorzio è l'istituzione, l'attivazione e la gestione di corsi di dottorato di ricerca, ai sensi delle norme vigenti in materia, con particolare riferimento all'art. 2, comma 2, lett. c) del D.M. sopracitato, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

Le modalità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto da parte degli Atenei consorziati saranno stabilite nel regolamento didattico del rispettivo corso, predisposto dal Consorzio di intesa con il Collegio dei docenti del corso e sottoposto all'approvazione degli organi competenti degli Atenei consorziati.

Il Consorzio agisce in nome e per conto proprio e risponde delle proprie obbligazioni unicamente con il fondo consortile.

Il Consorzio non assume obbligazioni per conto di uno o più consorziati se non in forza di espressa e preventiva specifica delega.

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

Il Consorzio si attiverà per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

Il Consorzio, previa delibere degli organi competenti delle Università consorziate, può svolgere attività di coordinamento e supporto delle iniziative didattico – scientifiche *post lauream*: corsi di perfezionamento, master, scuole di specializzazione, attivati presso le medesime Università.

### ART. 2 - ADESIONE E RECESSO

Al Consorzio può aderire qualsiasi Università che lo richieda al Presidente del Consorzio e ottenga il voto unanimemente favorevole dell'Assemblea dei Consorziati, sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 45/2013.

Un consorziato può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Presidente del Consorzio per mezzo di lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione.

Il consorziato receduto rimane obbligato al completamento delle attività didattiche e delle altre obbligazioni che abbia assunto a proprio carico prima della dichiarazione di recesso.

L'Assemblea dei Consorziati può escludere il Consorzio per grave inosservanza delle disposizioni del presente atto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi del Consorzio.

Il consorziato receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

### ART. 3 - ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Allo scopo di realizzare le finalità e le obbligazioni di cui all'art. 1, il Consorzio, nel rispetto del D.M. n. 45/2013:

a) cura la realizzazione del corso di dottorato di ricerca in ....., di intesa con gli organi competenti delle Università consorziate e con il Collegio dei docenti del corso, costituito con la partecipazione paritetica dei docenti dei suddetti Atenei.

Il corso ha sede amministrativa presso il Dipartimento di ..... dell'Università Roma Tre. Pertanto il relativo bando per l'ammissione al corso sarà emanato dal Rettore dell'Ateneo sede amministrativa, i cui uffici espletano le procedure amministrativo-gestionali necessarie per il funzionamento del corso.

L'attivazione del corso di dottorato di ricerca in ..... per i cicli della formazione dottorale successivi al ..... sarà deliberata annualmente dagli organi competenti di ogni singolo Ateneo in base alla propria disponibilità finanziaria;

b) può proporre agli organi competenti delle Università consorziate l'istituzione e l'attivazione di ulteriori eventuali corsi di dottorato. Per tali corsi l'Assemblea dei Consorziati proporrà di volta in volta agli organi competenti delle Università consorziate l'Ateneo che svolgerà la funzione di sede amministrativa.

I Consorziati, attraverso opportuni requisiti organizzativi e disponibilità di risorse finanziarie, si impegneranno a garantire:

- la razionale organizzazione e l'effettiva sostenibilità dei corsi di dottorato realizzati di comune intesa attraverso il Consorzio, per tutto il periodo di attivazione degli stessi;

- un'effettiva condivisione, in maniera continuativa, delle proprie strutture e delle attività didattiche e di ricerca;
- c) promuove lo sviluppo della collaborazione interdisciplinare tra le Università ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel campo dell...  
.....;
- d) può stipulare convenzioni con altre università, con enti di ricerca pubblici e privati, italiani o stranieri, consorzi o fondazioni, e con qualificate imprese, anche di Paesi diversi, al fine di migliorare le sue attività di ricerca e didattiche.

#### **ART. 4 – ORGANI DEL CONSORZIO**

Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Collegio dei Revisori.

#### **ART. 5 – ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI**

L'Assemblea dei Consorziati è costituita:

- dai Rettori, o loro delegati, dei singoli Atenei aderenti al Consorzio;
- dai Coordinatori dei Collegi dei docenti dei corsi di dottorato di ricerca la cui realizzazione è curata dal Consorzio.

Ciascun componente dell'Assemblea resta in carica per la durata della sua delega, se delegato del Rettore, o del suo mandato, se Coordinatore del Collegio dei docenti.

I componenti dell'Assemblea dei Consorziati possono farsi sostituire nelle adunanze, qualora l'atto di nomina lo preveda e nei limiti di tale previsione.

Le Assemblee dei Consorziati sono ordinarie e straordinarie. Quando sono regolarmente costituite, rappresentano la totalità dei Consorziati e le loro deliberazioni, assunte in conformità al presente atto, sono obbligatorie per tutti i Consorziati anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei Consorziati discute e delibera con le modalità più convenienti, inclusa la corrispondenza per mezzo di posta elettronica e la riunione telematica per teleconferenza, ed è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario e comunque quando gliene faccia richiesta un componente, indicando le materie da trattare.

Alle adunanze possono essere invitati, secondo l'opportunità e senza diritto di voto, esponenti di Ordini professionali, nazionali o locali, docenti universitari o professionisti, in qualità di esperti di elevata qualificazione nell'ambito delle discipline affrontate dai corsi attivati dal Consorzio.

L'Assemblea dei Consorziati delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti:

- a) su qualsiasi materia attinente la gestione ordinaria o straordinaria dell'attività consortile;
- b) sul bilancio preventivo e sul rendiconto annuale;
- c) sulla destinazione dell'utile della gestione;
- d) sulla programmazione degli obiettivi ed in generale sulla determinazione delle linee generali e di indirizzo dei corsi di studio gestiti dal consorzio;
- e) sulla programmazione delle attività formative dei corsi di studio gestiti dal consorzio, sulla valutazione della relativa fattibilità e sulla preventiva verifica della relativa sostenibilità economica.

In caso di parità di voti espressi, prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea dei Consorziati può approvare regolamenti di funzionamento dell'attività consortile.

#### **ART. 6 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente è un professore universitario, eletto dall'Assemblea dei Consorziati al proprio interno, per la durata di cinque anni, rinnovabili. Egli rappresenta il Consorzio verso i consorziati e verso i terzi.

Il Presidente convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea dei Consorziati.

Al Presidente spetta la gestione ordinaria dell'attività consortile.

Il Presidente:

- a) propone il bilancio preventivo di ciascun esercizio all'Assemblea dei Consorziati entro il termine del precedente esercizio finanziario;
- b) sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati la situazione patrimoniale dell'esercizio precedente entro due mesi dalla relativa chiusura.

#### **ART. 7 - IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, iscritti all'albo dei Revisori dei Conti e nominati dall'Assemblea dei Consorziati, che individua anche all'atto della nomina il Presidente del Collegio.

I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e sono rinominabili.

Il Collegio dei Revisori

- a) ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea dei Consorziati;
- b) esamina periodicamente le scritture contabili, esegue verifiche di cassa e riferisce al Presidente e all'Assemblea dei Consorziati;
- c) presenta all'Assemblea dei Consorziati la propria relazione sul rendiconto della gestione.

#### **ART. 8 - FONDO CONSORTILE ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Agli Atenei aderenti al Consorzio non è richiesto il versamento di alcun contributo annuale, a meno che diversamente deliberi all'unanimità l'Assemblea dei Consorziati. Sulle richieste dell'Assemblea dei Consorziati deliberano gli organi competenti degli Atenei consorziati.

L'Assemblea dei Consorziati può accettare contributi da parte di enti pubblici o privati, donazioni e lasciti.

Le entrate ordinarie del Consorzio sono costituite:

- a) dalle tasse di iscrizione ai corsi di dottorato corrisposte dagli iscritti, che verranno trasferite al Consorzio dall'Università sede amministrativa del relativo corso;
- b) da contributi di enti pubblici e privati, donazioni e lasciti.

L'utile risultante dal rendiconto annuale non può essere distribuito ai consorziati, ma deve essere impiegato per lo sviluppo dell'attività consortile e per il sostegno alle attività didattiche e di ricerca dei consorziati.

#### **ART. 9 - DURATA**

Il Consorzio ha la durata di dieci anni, che può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati, assunta con il voto favorevole di tutti i suoi componenti, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti degli atenei consorziati.

Al termine, originario o prorogato, della durata del Consorzio, il Presidente cura la liquidazione del patrimonio consortile e l'Assemblea dei Consorziati delibera come impiegare le risultanti disponibilità finanziarie per il sostegno alle attività didattiche e di ricerca degli Atenei aderenti al Consorzio.

#### **ART. 10 - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO E SCIoglimento ANTICIPATO**

Il presente atto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati, assunta con il voto unanime dei suoi componenti.

L'Assemblea dei Consorziati può deliberare all'unanimità lo scioglimento anticipato del Consorzio.

**ART. 11 - DISPOSIZIONI DI RINVIO E FINALI**

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia, ed alle norme che disciplinano le attività necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

L'Assemblea dei Consorziati adotta i regolamenti interni atti a disciplinare, nei limiti previsti dal presente atto, il funzionamento degli organi sociali e, qualora necessario, ogni altra attività utile al raggiungimento delle finalità del Consorzio.

Il presente atto è integralmente sottoscritto ed accettato articolo per articolo dai legali rappresentanti delle Università consorziate.

.../.../.....

IL RETTORE  
dell'Università .....

---

*Prof. ....*

IL RETTORE  
dell'Università degli Studi Roma Tre

---

*Prof. Mario PANIZZA*

**[schema tipo]**  
**Regolamento organizzativo e didattico del corso di  
dottorato di ricerca:**

“ ..... ”  
**Dipartimento di \_\_\_\_\_**

**Articolo 1**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in \_\_\_\_\_ (d'ora in avanti denominato più brevemente "corso").

**Articolo 2**

**Obiettivi formativi e organizzazione del corso [con l'eventuale articolazione in curricula]**

1. Il corso ha lo scopo di formare figure di elevata qualificazione per lo svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, capaci di progettare e condurre programmi di ricerca pura e applicata in ..... [dettagliare qui i principali ambiti disciplinari cui si riferisce l'attività dottorale; indicare altresì se il corso fornisce anche competenze qualificanti nell'esercizio di una o più libere professioni]

[eventuale comma 2, nel caso di dottorati articolati in curricula]

Il corso è articolato nei seguenti curricula:

- I. ....
- II. ....
- III. ....

2/3. L'attività formativa è organizzata [eventualmente per ciascun curriculum] in:

- a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso;
- b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi [eventualmente per ciascun curriculum];
- c) altre attività formative a scelta dello studente, con l'approvazione del Collegio dei docenti del corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.

[descrivere - al livello di dettaglio ritenuto opportuno - i contenuti di ciascuna tipologia di attività]

**Articolo 3**

**Composizione del Collegio dei docenti**

1. Il Collegio dei docenti del corso è composto:

- a) dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione;
- b) da due rappresentanti degli iscritti al corso, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale;

[elencare se presenti i seguenti componenti eventuali.....]

- c) *primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca;*
- d) *esperti di comprovata qualificazione, anche non appartenenti ai ruoli dell'università o altri enti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dell'Università Roma Tre;]*

2. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41, comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.

4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

#### **Articolo 4**

##### ***Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti***

1. Il Collegio dei docenti:

- a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;
- b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei docenti guida dell'attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;
- c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
- d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi;
- e) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
- f) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore del Dipartimento;
- g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
- h) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
- i) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- j) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- k) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- l) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- m) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.

2. Il Collegio dei docenti si riunisce in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza. Se necessario, il Collegio dei docenti può decidere che il consenso dei suoi componenti possa essere espresso con procedura telematica.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente. e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

#### **Articolo 5** **Accesso al corso**

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso [eventualmente articolata per ciascun curriculum] si svolge con la seguente modalità: [cancellare quelle che non interessano]

- valutazione dei titoli (in trentesimi);
- valutazione dei titoli e prova scritta (in sessantesimi: 30 + 30);
- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);
- valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).

[paragrafo eventuale, nel caso di corsi in cui si preveda l'attivazione di posti riservati (a candidati in possesso di titolo estero)]

2. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito [eventualmente articolata per ciascun curriculum] relativa ai posti riservati si svolge con la seguente modalità: [cancellare quelle che non interessano]

- valutazione dei titoli (in trentesimi);
- valutazione dei titoli e prova scritta (in sessantesimi: 30 + 30);
- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);

– valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).

**Articolo 6**  
**Docenti guida**

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un docente guida, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

.....  
.....

2. Le principali funzioni e responsabilità del docente guida sono:

.....  
.....

3. A ciascun dottorando possono essere assegnati docenti guida in numero superiore a uno, fermo restando che deve essere formalmente individuato dal Collegio il docente cui sono attribuite in via principale le funzioni e le responsabilità di cui al comma precedente.

**Articolo 7**  
**Piani formativi dei dottorandi**

1. Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio docente guida, all'approvazione del Collegio dei docenti secondo le seguenti modalità e tempistiche:

.....  
.....

2. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

**Articolo 8**  
**Verifiche del profitto**

1. Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

.....  
.....

2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

3. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.

4. Per gli anni accademici successivi al primo, in occasione della dell'adozione della delibera sull'ammissione dei dottorandi all'anno successivo, il Collegio può esonerare dal pagamento delle tasse gli iscritti senza borsa che risultino particolarmente meritevoli, sulla base dei seguenti criteri:

.....  
.....

#### **Articolo 9**

##### ***Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici***

1. Per lo svolgimento delle loro attività, gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:

.....  
.....  
.....

[ESEMPLI:

- le opzioni di frequenza di corsi/seminari presso Roma Tre devono essere formalizzate con comunicazione inviata a...

- le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole/corsi/seminari fuori sede devono essere trasmesse ...

- le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno in Italia devono essere trasmesse ...

- le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero devono essere trasmesse ...

- le richieste di rimborso (SE PREVISTO DAL DIPARTIMENTO) devono essere autorizzate da ... e trasmesse a ...

**ETC ETC ETC**

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di dottorato.

#### **Articolo 10**

##### ***Esame finale***

1. Il Collegio avvia le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca secondo le seguenti modalità e tempistiche:

.....  
.....

2. Il Collegio, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di corso propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due docenti di elevata qualificazione, di seguito denominati valutatori, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Università degli Studi Roma Tre e agli eventuali Atenei od enti convenzionati o consorziati. I valutatori sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. La tesi viene presentata al Collegio dei docenti, che successivamente la invia ai valutatori entro il 31 ottobre dello stesso anno. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 dicembre dello stesso anno, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

***Articolo 11***

***Norme finali***

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.

2. Il regolamento ha validità in relazione ai cicli formativi successivi al 28°.